



Lunedì 18/01/2016

## **Assegnazione agevolata di beni ai soci**

A cura di: *AteneoWeb S.r.l.*

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L'assegnazione di beni ai soci può avvenire:

- in fase di liquidazione della società
- in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso
- in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni
- ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR 917/86 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell'atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

- immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;
- immobili merce (oggetto di produzione e scambio);
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa e qualificabili come "beni merce";
- immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni



strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività (trattasi per esempio di abitazioni e/o terreniedificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l'attività);

- immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
- terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento.

L'agevolazione consiste nella:

- riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
- applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
- applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L'imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
  - 8% per le società operative
  - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti

Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%.

L'imposta sostitutiva va versata:

- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.